

Risposte ai quesiti posti all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto del Governo n. 116)

Ha fatto riferimento a modalità innovative di controllo. Cosa volete fare relativamente ai marcatori innovativi per carburanti?

Si premette che i marcatori (o, più correttamente *marcanti*) sono sostanze che, ove normativamente prescritto, sono aggiunte ad un carburante qualora destinato ad un uso esente o agevolato, per evitare che lo stesso sia destinato ad un impiego maggiormente tassato.

Il marcante generalmente non è visibile e la presenza può essere rilevata solo mediante reazione chimica. Un marcante rilevabile visivamente è, invece, identificato con il termine *colorante*.

I marcanti ed i coloranti aggiunti ad un carburante per tracciarne l'uso esente o agevolato e, conseguentemente, impedirne l'uso maggiormente tassato, sono anche detti *denaturanti*.

L'art.17, comma 4 del TUA dispone che *“la colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale”*.

L'art.24-bis, comma 1 del TUA dispone, invece, che *“le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”*

Al riguardo, l'Agenzia ha da sempre prescritto la denaturazione dei carburanti destinati agli usi esenti o agevolati di maggior rilevanza tributaria (si pensi, ad esempio, al gasolio per uso agricolo o per navigazione).

In tal modo, la filiera distributiva del carburante denaturato risulta autonomamente identificata rispetto a quella del carburante non denaturato (cosiddetto “bianco”), consentendo autonomi bilanci di materia per il controllo della regolarità della distribuzione e della destinazione d'uso.

In particolare, l'ADM tramite l'utilizzo delle banche dati informatizzate può identificare i depositi e gli utilizzatori che presentano sbilanci ingiustificati di carburanti denaturati ed attivare le mirate verifiche del caso.

Eventuali alterazioni del carburante denaturato sono rilevate tramite analisi chimica condotta dai Laboratori, con strumentazione specifica, sui campioni prelevati dagli UDD durante le verifiche con accesso.

L'ultima modifica normativa relativamente ai marcanti è intervenuta con la decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione del 17 gennaio 2022, la quale ha prescritto a tutti gli SM, la sostituzione del marcante denominato *“solvent yellow 124”* con il nuovo marcante denominato *“accutrace plus”* a decorrere dal 18 gennaio 2024.

L'ADM con determinazione direttoriale prot.390490 del 30 giugno 2023 ha recepito la predetta modifica in tutte le formule di denaturazione nazionali, stabilendo, altresì, all'art.3, le necessarie disposizioni per il periodo transitorio.

Restano, comunque, immutate le sopra descritte strategie di controllo sui depositi e sugli utilizzatori agevolati.

Utilizzo dati reddituali per il controllo dei limiti di gioco

Nelle diverse forme di limitazione del gioco previste dall'articolo 15 del decreto delegato è previsto espressamente, al comma 1, lettera b) la *“presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l'età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli?”*.

Tale misura, pertanto, già in qualche modo collega le eventuali limitazioni all'età del giocatore, ai suoi comportamenti di gioco e ad un aspetto di tipo finanziario e cioè gli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un determinato periodo di tempo. Tali importi sono naturalmente conosciuti dal concessionario e sono direttamente collegati all'attività di gioco.

Immaginare un collegamento delle possibilità di gioco e dei relativi limiti alla situazione reddituale del giocatore si porrebbe in contrasto ai principi basilari del diritto alla privacy, in quanto si dovrebbe consentire a dei soggetti privati come i concessionari di accedere a dati sensibili, di tipo finanziario, di ogni individuo che si registra.

Rappresenterebbe, inoltre, un'indebita e, probabilmente, incostituzionale intrusione dello Stato in attività strettamente personali che sarebbero collegate al livello reddituale violando i principi di parità di trattamento e di uguaglianza della Costituzione. Né potrebbe soccorrere il richiamo al principio di proporzionalità del trattamento fiscale, non trattandosi di tributi o di imposte ma di partecipazione ad un'attività lecita che genera sì gettito erariale ma non parametrabile al reddito.

Possibilità di attivazione di skin previo pagamento di un fee

L'articolo 6, comma 5, lett. o) dello schema di decreto delegato prevede, fra le condizioni per la partecipazione alla gara, l'attivazione da parte del concessionario *“previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia”* e alla successiva lett. p). *“il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario”*.

Al successivo comma 6, lett. d) è poi riconosciuta la *“facoltà per ogni concessionario di attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola ‘app’ per ciascuno dei giochi oggetto di concessione”*.

Ne deriva che i concessionari non potranno più attivare le cd skin, cioè siti collegati alla propria piattaforma di gioco, con interfaccia grafica, marchio, indirizzo internet non direttamente riconducibile al concessionario **e, spesso, oggetto di cessione a diverso soggetto** (attualmente vi sono concessionari che hanno attivato oltre 50 skin).

La scelta di tale divieto è collegata all’esigenza di trasparenza nei confronti del giocatore, di certezza nelle responsabilità e nel controllo delle società che gestiscono le skin e dal punto di vista erariale nell’obiettivo di massimizzazione del gettito.

Molti attuali concessionari sono titolari di diversi marchi commerciali per i quali, pertanto, dovranno acquisire più concessioni.

La possibilità di ottenere l’attivazione di skin, collegati alla singola concessione, seppur a pagamento, eliminerebbe ogni convenienza del concessionario nell’acquisizione di più concessioni, potendo acquisirne solo una e attivando poi le correlate skin, con conseguente riduzione del gettito erariale proveniente dalla gara.

Nel merito, si ritiene che le necessarie diversificazioni commerciali dell’offerta collegate ai singoli giochi ben possa attuarsi attraverso la possibilità, prevista dallo schema di decreto delegato, di attivare, previa autorizzazione dell’Agenzia, una *‘app’* per ciascuno dei giochi oggetto di concessione.

Ristoro alle squadre di calcio da gettito erariale

Nel corso della presente legislatura più volte sono stati presentati emendamenti parlamentari volti alla costituzione di un Fondo per la promozione dello sport, destinato al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico, individuando la copertura nell'incremento delle aliquote dell'imposta unica connessa ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza), nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A parere dell'Agenzia, l'aumento delle aliquote dell'imposta unica avrebbe un effetto potenzialmente depressivo della raccolta e comporterebbe un maggior prelievo fiscale a carico dei concessionari, i quali per mantenere gli attuali livelli dei loro ricavi sarebbe costretti a diminuire gli importi della raccolta resa in vincite ai giocatori (*pay out*) per incrementare la base imponibile rappresentata dal c.d. margine (margine = raccolta-vincite). Ciò darebbe luogo a un decremento dell'appetibilità del gioco e, di conseguenza, un possibile spostamento di parte della raccolta verso l'offerta illegale che già adesso è in grado di offrire quote più alte (non dovendo sottostare all'imposta), con conseguente spostamento del gioco al di fuori dell'ambito legale e riduzione della raccolta.

Si aggiunga che l'aumento dell'imposta sul gioco on line si aggiungerebbe all'aumento del *fee* d'ingresso e del canone richiesti nel bando per le nuove concessioni on line che già impattano notevolmente sui margini dei futuri concessionari, rendendo la concessione meno "appetibile" con conseguente rischio di diminuire il numero dei potenziali soggetti interessati.

Da ultimo vale sottolineare che il palinsesto delle scommesse offre gioco su tutti gli sport, su eventi sportivi di tutto il mondo e, altresì, su eventi non sportivi. Nel corso del 2023, le scommesse sul calcio di Serie A hanno rappresentato solo il 14,8% delle scommesse del totale delle scommesse sul solo calcio, escludendo, quindi, gli altri eventi sportivi e non.

Un riconoscimento, a favore delle sole società di calcio, di una forma di partecipazione agli utili creerebbe una disparità rispetto a tutti gli altri stakeholder che potrebbero, di conseguenza richiederla anch'essi.

Quali sono le misure contro il gioco ludopatico e per il contrasto del gioco dei minori (Sen. Orsomarso)

Lo schema di decreto delegato, fin dall'elencazione dei principi fondamentali da osservare nell'esercizio del gioco pubblico, contenuti all'articolo 3, cita espressamente lo *“sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali”*, nonché la *“promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore”*.

Entrambi i principi spingono sull'esigenza e sull'obbligo che il gioco pubblico in Italia assicuri la tutela del giocatore dal punto di vista della salute ed eviti anomalie e distorsioni suscettibili di generare dipendenza patologica.

Non si possono avere indicazioni di principio più chiare e univoche: il gioco deve essere sicuro, non solo passivamente, con l'imposizione di limiti, esclusioni, divieti ma, anzi, proattivamente assicurando, con tutti i mezzi, la tutela del giocatore dai rischi del gioco patologico. Tale concetto è rafforzato dal successivo principio che impone il divieto di giochi che siano suscettibili di creare dipendenza patologica.

Si tratta, a ben vedere, di impegni assoluti che intendono garantire un gioco che in alcun modo produca dipendenza patologica, sottolineandone, anzi, i rischi e la necessità di aumentare la tutela della salute.

Tale principio, nel provvedimento, si fa regola e direttiva precisa in più parti: ad esempio, quando, fin dal momento di presentazione della domanda di gara per il rilascio delle concessioni, si richiede, all'articolo 6, comma 6, lett. e), l'assunzione dell'obbligo di adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore.

Quando, all'articolo 14, si scrive a chiare lettere che *“Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia”* e che a tal fine lo svolgimento del gioco, in funzione di tutela della salute dovrà essere supportato *“da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell'intelligenza artificiale”*.

O ancora quando istituisce una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. Tale Consulta si pone non in sostituzione dell'Osservatorio sul gioco d'azzardo patologico, operante presso il Ministero della Salute ma lo affianca, avendo componenti, competenze e funzioni diverse.

Le misure di prevenzione e riduzione del rischio elencate, in parte tecnologiche, in parte amministrative saranno sviluppate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei successivi

provvedimenti attuativi rivolti ai concessionari e saranno sottoposte a monitoraggio e controllo proprio dalla Consulta, ferme restando le competenze dell'Osservatorio.

In tal senso è illuminante il successivo articolo 15 dello schema di decreto delegato che, senza alcun tipo di fraintendimento, **detta ben 8 criteri** a cui dovranno adeguarsi i sistemi di gioco dei concessionari finalizzati alla tutela e alla protezione del giocatore dal gioco patologico.

Si tratta di:

- misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;
- limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco, secondo l'età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, secondo le migliori pratiche internazionali di settore;
- messaggi automatici durante il gioco che richiamino l'attenzione del giocatore sul tempo passato nel gioco su quanto si è speso e sul superamento dei limiti preimpostati;
- obbligo di avere nei siti di gioco contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;
- strumenti di autoesclusione dal gioco, temporaneo o anche definitivo;
- attivazione di canali di contatto ed assistenza a disposizione dei giocatori, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori;
- monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi;
- presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

Misure nelle quali appare evidente l'attenzione riposta dal Governo nella tutela dei giocatori dal rischio di gioco d'azzardo patologico, con strumenti all'avanguardia in Europa e tali da creare una rete di assistenza, protezione e salvaguardia. Misure non lasciate solo alle scelte del giocatore ma imposte dallo Stato e sui quali saranno effettuati specifici controlli.

Parallelamente agli strumenti di riduzione del rischio da gioco patologico saranno mantenuti e rafforzati i controlli sul web per l'inibizione dei siti illegali e, per eliminare o quantomeno ridurre al massimo il rischio di accesso al gioco on line da parte dei minori, l'Agenzia implementerà un sistema di apertura e accesso ai conti di gioco e al gioco stesso tramite SPID o altro strumento di identificazione informatica a doppio fattore di sicurezza.

L'aumento delle misure di controllo e le limitazioni non possono costituire un incentivo per i giocatori a rivolgersi alle piattaforme estere illegali?

L'esigenza di tutela della salute dei giocatori e dei minori non può recedere di fronte ad alcun altro interesse seppur importante.

È indubitabile che l'aumento delle misure di controllo e le limitazioni al gioco possono favorire i bookmaker privi di concessione e gli illegali, in quanto potrebbero offrire un prodotto non solo più conveniente e remunerativo ma anche più "gradevole" per il giocatore.

In questo senso diventa fondamentale l'attività di contrasto al gioco illegale, anch'esso oggetto di potenziamento con lo schema di decreto delegato.

L'articolo 22 del decreto prevede da un lato misure di tipo finanziario che intendono inaridire i flussi finanziari nei confronti degli operatori illegali individuando con regolamento, le modalità, da adottare di concerto con la Banca d'Italia, per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione, intervenendo, pertanto, direttamente sugli operatori finanziari.

Dall'altro l'utilizzo di misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, da parte dell'Agenzia, d'intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi del partner tecnologico Sogei preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l'accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari autorizzati, aumentandone la conoscenza da parte del pubblico, al fine accrescere la consapevolezza del giocatore di avere a che fare con operatori illegali e prevedendo forti sanzioni amministrative fino a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata nei confronti di fornitori di servizi di rete, fornitori di connettività alla rete internet, gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonché ai prestatori di servizi di pagamento che violino l'obbligo imposto dall'Agenzia di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

Già adesso tale attività ha portato per il solo 2023 all'inibizione di 492 siti illegali da parte dell'Agenzia e nei primi 2 mesi del 2024 all'inibizione di altri 245 siti.

L'utilizzo dei big data e delle soluzioni di intelligenza artificiale, unitamente ad un rafforzamento della collaborazione e del coordinamento con le Forze dell'ordine e, in particolare, con la Guardia di Finanza, sicuramente potranno ridurre il rischio del ricorso da parte dei giocatori alle piattaforme illegali.

Chiarire le motivazioni sottostanti alla fissazione della base d'asta a 1 miliardo di euro per la gara del gioco del lotto.

All'esito dell'esame del delegato sul gioco on line, la Commissione finanze della Camera ha espresso l'indicazione che fosse prontamente bandita la gara per l'affidamento della raccolta automatizzata del gioco del lotto e gli altri giochi numerici a quota fissa con base d'asta fissata a 1 miliardo di euro.

Sulla base degli approfondimenti e delle stime svolte, si ritiene che tale base d'asta possa ritenersi congrua in quanto, in considerazione dell'aggio fissato al 6% per il concessionario, la gestione della concessione darebbe luogo al conseguimento di utili significativi rendendo proficua la gestione.

Si potrebbero addirittura generare dei significativi rialzi nelle offerte presentate.

Nella tabella che segue è rappresentata la ripartizione, sui nove anni di durata della concessione, dei presumibili costi di gestione e di investimento che il concessionario dovrebbe sostenere, considerando tra i costi sia l'una tantum, che gli ulteriori oneri aziendali operativi e d'investimento.

In base alla raccolta attesa nel periodo e al corrispondente aggio del concessionario si determinerebbe una stima del compenso al concessionario, al netto dei costi sopra descritti, di circa 222 milioni l'anno.

Tale compenso, ovviamente, decrescerebbe all'aumentare dell'offerta.

SIMULAZIONE NUOVA GARA LOTTO - U. TANTUM GARA 1.000 MLN -

ANNO	RACCOLTA - pari alla media annua degli ultimi 7 anni di concessione (1)	IPOTESI COMPENSO CONCESSIONARIO (senza Iva) 6% DELLA RACCOLTA (1) (A)	QUOTA ANNUA U.TANTUM GARA (B)	% INCIDENZA QUOTA ANNUALE U.TANTUM OFFERTA /IPOTESI COMPENSO CONCESSIONARIO	IPOTESI COSTI OPERATIVI GESTIONE- QUOTA INVESTIMENTI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - QUOTA INTERESSI (TASSO MEDIO 8%) SU PRESTITI PER U. TANTUM E QUOTA INVESTIMENTI (C)	COMPENSO CONCESSIONARIO AL NETTO QUOTA U.TANTUM, COSTI OPERATIVI, QUOTA INVESTIMENTI E QUOTA INTERESSI (D)=(A)-(B)-(C)
2026	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2027	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2028	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2029	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2030	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2031	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2032	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2033	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
2034	7.710.045.032,79	462.602.701,97	111.111.111,11	24,02%	129.500.000,00	221.991.590,86
TOTALE CONCESSIONE 9 ANNI	69.390.405.295,07	4.163.424.317,70	1.000.000.000,00	24,02%	1.165.500.000,00	1.997.924.317,70

COLONNA (1):	La raccolta ipotizzata per la durata della nuova concessione, pari alla media annuale della raccolta relativa agli ultimi 7 anni di concessione, considerato l'andamento del gioco nel periodo di riferimento, non si ritiene, salvo eventi di natura eccezionale, possa subire oscillazioni di rilievo (verosimilmente non superiori al +/- 5%).
COLONNA (B):	La base d'asta della componente prezzo, per le offerte al rialzo, fissata a euro 1 miliardo, è stata ripartita per ciascun anno della durata della nuova concessione determinandone l'incidenza annua
COLONNA (C):	<p>Il valore indicato per ciascun anno è costituito dalla ripartizione delle ulteriori spese di investimento e finanziamento che il concessionario sostiene durante la concessione. In particolare l'importo a carico di ciascun anno si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di una quota relativa ai costi operativi di gestione (circa 85 mln), rilevati dall'ultimo bilancio disponibile del concessionario Lottitalia S.r.l., - di una quota (circa 14,5 mln), derivante dalla ripartizione degli investimenti da sostenere per l'avvio della concessione. È stato preso a riferimento l'ammontare degli investimenti sostenuti dal concessionario per la precedente gara relativa all'affidamento del servizio del gioco del lotto, pari complessivamente a circa 130 mln. - di una quota pari agli interessi, calcolati ad un tasso medio dell'8%, da sostenere per l'eventuale finanziamento sia della somma da versare per l'una tantum posta a base d'asta per la gara sia per gli investimenti necessari all'avvio della concessione pari, per ciascuna annualità, a circa 30 mln

Infine, si ribadisce l'inopportunità di procedere alla gara del "gratta e vinci" in considerazione **della scadenza al 30 settembre 2028 della concessione vigente**. Procedere alla nuova gara quattro anni prima della scadenza comporterebbe un ingente anticipato impegno finanziario, per i relativi investimenti, per l'eventuale nuovo affidatario, ed avrebbe un comprensibile effetto di deresponsabilizzazione dell'attuale concessionario.

1) Una valutazione del limite dei 7 milioni di euro di cui all'articolo 6 del citato schema di decreto per partecipare al bando di gara del gioco online, corredata anche da una simulazione degli effetti finanziari e sul mercato di una riduzione a 2 milioni e mezzo oppure 3 milioni e mezzo.

Occorre premettere che, nella valutazione dell'importo di 7 milioni di euro a titolo di una tantum per singola concessione, ADM ha tenuto conto sia dei dati di mercato noti con riguardo all'effettiva redditività delle concessioni di gioco online oggi attive (e della conseguente sostenibilità di quella spesa da parte dell'imprenditoria interessata), sia della conseguente possibilità di una riduzione del numero complessivo delle concessioni attive.

Eventualità, quest'ultima, dotata di un proprio valore aggiunto. Infatti, il settore della raccolta del gioco online esige ormai – per esigenze di legalità e di tutela delle fasce più deboli ed esposte al rischio della patologia del gioco – investimenti molto consistenti, che, pertanto, solo una imprenditoria solida e strutturata si può permettere.

Detto ciò, si stima che, nonostante l'incremento dell'una tantum, la remuneratività della concessione consentirà il rilascio di circa 50 concessioni con conseguente acquisizione di circa 350 milioni di euro di gettito (50 per 7 milioni), di cui circa 200 milioni all'atto dell'aggiudicazione e 150 milioni all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario.

Si tratta, tuttavia, di una stima effettuata in via prudenziale dalla competente Direzione tecnica dell'Agenzia al fine di

quantificare le maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

L'ammortamento dell'una tantum di 7 milioni sui 9 anni di concessione, unito al canone di concessione, avrebbe un'incidenza sul margine netto di circa il 3,2% annuo per l'operatore più grande e fino al 5% annuo per circa 20 operatori, portandosi al 10% annuo solo per operatori molto più piccoli (il 35° operatore per raccolta) e arrivando al 30% del margine netto annuo per l'attuale 50° operatore per raccolta. Tale stima, come detto, è stata effettuata sui compensi relativi all'anno 2022, con un mercato che nel frattempo è già ulteriormente cresciuto del 13% in ragione d'anno.

Con l'eventuale riduzione dell'una tantum a 3,5 milioni di euro, il gettito complessivo resterebbe invariato solo se gli aggiudicatari fossero 100, ossia addirittura più degli attuali concessionari.

Inoltre, qualora si riducesse l'una tantum a 3,5 milioni di euro, utilizzando la stessa metodologia di stima che prevede l'importo di 1 milione di euro quale limite di sufficiente remuneratività del margine, si ipotizza che possano partecipare alla gara 55 operatori. Un ulteriore ribasso dell'una tantum a 2,5 milioni fisserebbe il numero a 56.

La diminuzione dell'una tantum non determinerebbe, quindi, un significativo incremento del numero degli operatori interessati, ma, anzi, comporterebbe la diminuzione delle entrate erariali. Gli introiti potrebbero, infatti, quasi dimezzarsi (190 milioni circa) nel caso di una tantum a 3,5 milioni e diminuire di circa il 60 per cento (140 milioni circa), in caso di una tantum fissata a 2,5 milioni di euro.

Le valutazioni effettuate dall'Agenzia, naturalmente, sono di tenore esclusivamente tecnico e si basano, da un lato, sui dati finanziari a disposizione e su valutazioni prospettiche del mercato e dell'andamento della raccolta, dall'altro, sulla necessità di gestire un mercato composto da operatori affidabili, in grado di offrire solidità finanziaria e di assolvere alle numerose richieste in termini di presidi antiriciclaggio e, soprattutto, di tutela della salute a cui fa esplicito riferimento il decreto delegato in materia di gioco on line.

2) Informazioni e dati relativi alla concessione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, anche in riferimento al bando di gara per l'assegnazione della concessione in scadenza.

La gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è stata affidata al concessionario Lottoitalia S.r.l., in regime di “monoconcessione”, dal giorno 30 novembre 2016, con durata novennale non rinnovabile.

La vigente convenzione di concessione, conseguentemente, scadrà il 30 novembre 2025.

La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per la raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa attraverso la rete distributiva fisica, costituita dalle ricevitorie concessionarie della raccolta, nonché attraverso la rete distributiva a distanza costituita da concessionari di gioco contrattualizzati dal “monoconcessionario”.

Per tali giochi, l'introito per lo Stato è costituito dall'ammontare della Raccolta, da cui vengono detratti l'“Aggio” spettante sia ai ricevitori, nella misura dell'8 per cento della raccolta, sia al concessionario, nella misura del 6 per cento della raccolta oltre l'Iva, e le vincite di spettanza dei giocatori: ciò che resta viene destinato all'Erario.

L'una tantum versata per la concessione novennale in essere è stata pari a 770 milioni di euro. Nel novennio dal novembre 2016 al novembre 2025, sulla base dei dati reali riferiti agli anni dal 2017 al 2023, è stimato un livello di raccolta pari a circa 7,7 miliardi di euro annui che, verosimilmente, potrà essere mantenuto anche nel novennio successivo al 2025.

Qualora fosse confermato l'aggio al 6 per cento, il compenso del concessionario si attesterebbe, quindi, a circa 462 milioni di euro annui.

Evidenzio, altresì, che, con una base d'asta della componente prezzo, per le offerte al rialzo, fissata a 1 miliardo di euro sulla base delle previsioni in ordine ai succitati livelli di raccolta attesi nel periodo di riferimento, l'incidenza dell'una tantum sull'aggio spettante al concessionario, ferma restando la percentuale del 6%, sarebbe verosimilmente pari a circa il 24 per cento. Tale incidenza aumenta ulteriormente se si considerano anche le somme da detrarre dal compenso al concessionario per spese di investimento e finanziamento.

L'inserimento della norma relativa alla gara del lotto nel decreto legislativo sul gioco a distanza è opportuno in considerazione della scadenza della concessione in essere fissata al 30 novembre 2025 e della conseguente necessità di avviare tempestivamente la predisposizione degli atti di gara. Secondo una stima dei tempi occorrenti, al fine di evitare la proroga della concessione in essere, va considerato che, ove il decreto fosse adottato nel mese di marzo, la predisposizione del capitolato d'onori, del capitolato tecnico, dello schema di convenzione e del bando di gara, nonché delle eventuali regole tecniche, può essere conclusa entro la fine di giugno 2024.

Va poi acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sullo schema di atto di convenzione ed esperita la procedura di comunicazione delle regole tecniche alla Commissione UE col previsto periodo di "*stand still*". L'intera fase istruttoria potrebbe concludersi entro il mese di ottobre 2024, con conseguente pubblicazione degli atti di gara in Gazzetta Ufficiale nel mese successivo.

Ovviamente, va, altresì, stimato il tempo di svolgimento della procedura di gara, che potrebbe concludersi con l'aggiudicazione entro la fine di maggio del 2025. All'aggiudicazione deve seguire obbligatoriamente un periodo di sei mesi per consentire le attività necessarie per il subentro, da parte del nuovo concessionario, nella gestione del sistema oggetto di devoluzione. Si arriva così alla data di scadenza dell'attuale concessione, il 30 novembre 2025, salvo eventuali fatti imprevedibili indipendenti dalla volontà dell'Agenzia (come, ad esempio, eventuali contenziosi).

Le attività da svolgersi, trattandosi di gara con procedura di selezione aperta, richiedono, dunque, tempistiche complessivamente non inferiori a circa 18 mesi, e, pertanto, è urgente che la norma per la gara del lotto venga approvata quanto prima.

Il contesto nel quale la norma si andrebbe ad inserire sarebbe, peraltro, pertinente sia perché verte in materia di giochi pubblici in denaro, sia perché la concessione del lotto comprende anche l'offerta del gioco stesso a distanza.

Non si ritiene opportuno al momento l'inserimento della disciplina relativa alle gare per altre tipologie di gioco, le cui concessioni scadono tra diversi anni.

Con riferimento alla gara del "gratta e vinci", si evidenzia, infatti, che la concessione in essere ha scadenza il 30 settembre 2028 e, per il gioco del "superenalotto" e altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, ha scadenza il 28 novembre 2030.

Per la concessione degli apparecchi da intrattenimento e quella per le scommesse sportive, pur se le attuali concessioni risultano scadute, appare necessario che si proceda ad una preventiva pianificazione della dislocazione territoriale dei

luoghi fisici di offerta di gioco, mediante forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, come peraltro indicato dalla legge delega fiscale e già in precedenza evidenziato dal Consiglio di Stato nei pareri resi in relazione alle procedure di assegnazione delle concessioni del gioco del Bingo e delle concessioni della raccolta di scommesse, successivamente sospese.

3) Informazioni sulla concessione della lotteria istantanea “gratta e vinci” anche in riferimento alle scadenze della concessione.

L'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea è stato affidato in concessione alla società Lotterie Nazionali S.r.l con decorrenza 1° ottobre 2010. La concessione, rinnovabile per non più di una volta, ha durata di nove anni.

In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'Agenzia ha provveduto a rideterminare, in relazione al previsto rinnovo, al 30 settembre 2028, il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l.

Anche per tali giochi, l'introito per lo Stato è costituito dall'ammontare della Raccolta, da cui vengono detratti l'“Aggio” spettante sia ai ricevitori, nella misura dell'8 per cento della raccolta, sia al concessionario, nella misura del 3,9 per cento della raccolta, e le vincite di spettanza dei giocatori: ciò che resta viene destinato all'Erario.

Nell'ultimo triennio la raccolta media ammonta a circa 11,4 miliardi l'anno con un aggio annuo medio per il concessionario pari a circa 458 milioni annui.

→ L'una tantum versata per la concessione novennale, successivamente rinnovata, è stata pari a 800 milioni di euro. Sulla base dei dati dal 2011 al 2023 è stimato un livello di raccolta medio pari a circa 9,8 miliardi di euro annui.

Con un aggio pari al 3,9 per cento della raccolta, il compenso medio del concessionario, nel periodo considerato, è stato

pari a circa 382,6 milioni di euro annui. L'incidenza media dell'una tantum sull'aggio spettante al concessionario è risultata pari, quindi, al 23 per cento.

4) Una valutazione dell'eliminazione della "liquidità internazionale globale" per consentire il gioco del poker online anche con giocatori non residenti in Italia.

Il gioco del poker con partecipazione a distanza, comunemente detto poker "*online*", è stato legalizzato nella variante a torneo nel 2006 e, successivamente, nella variante *cash* nel 2009.

Dopo una partenza positiva, ha subito una importante perdita totale di volumi nei quattro anni tra il 2012 e il 2016. Si riteneva che, in parte, la perdita fosse dovuta alla naturale diminuzione dell'attrattiva del prodotto, superata la fase iniziale di novità. A tale motivazione, però si aggiungeva la forte aggressione ed erosione di giocatori a causa della concorrenza del gioco illegale.

Nella legge di Stabilità per il 2015, furono adottate misure di sostegno per diversi giochi in stato di crisi: a sostegno del gioco del poker, in attuazione di tale disposizione, l'Agenzia delle dogane e monopoli firmò un accordo con le Autorità di regolazione del gioco con partecipazione a distanza, di Francia, Spagna e Portogallo, per consentire la condivisione della liquidità del poker online, con la finalità di rafforzare la capacità di attrazione del poker legale a scapito di quella del prodotto illegale.

La condivisione della liquidità voleva consentire, agli operatori autorizzati in ciascuno dei quattro Paesi, di riunire attorno agli stessi tavoli virtuali i propri giocatori, permettendo loro la partecipazione allo stesso gioco.

La liquidità transnazionale oggetto del predetto accordo era una forma particolarmente prudente e restrittiva rispetto a soluzioni adottate da altri Paesi europei, che ammettono la partecipazione al gioco sugli stessi tavoli anche ai giocatori registrati presso operatori autorizzati in aree extra europee.

L'opportunità di portare ad esecuzione l'accordo sulla liquidità condivisa fu fortemente criticata, poiché si paventava che la liquidità del gioco aperta tra i quattro Paesi potesse diventare uno strumento per il riciclaggio nell'ambito di operazioni transnazionali.

L'accordo, pertanto, fu bloccato dall'Agenzia e non fu mai portato ad esecuzione.

Secondo le valutazioni dell'Agenzia, peraltro, tale nuova modalità di gioco non determinerebbe significativi incrementi delle entrate erariali e, al contrario, potrebbe comportare un serio rischio di riciclaggio o, quantomeno, facilitare il trasferimento di denaro all'estero.